

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 settembre 2023, n. 200
Ex consiglieri regionali e loro eredi. Tassazione assegni vitalizi. Lettera B) dell'art. 52 del DPR 917/1986 e successive integrazioni. Rideterminazione della quota parte soggetta ad IRPEF. Risultanze Interpello AG. Entrate n. 956-3192/2021. Integrazione deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'08 febbraio 2022, n. 86.

L'anno **2023**, addì **19** del mese di **settembre** in Bari, nella sede del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	: Loredana CAPONE	X	
Vice Presidente del Consiglio	: Cristian CASILI	X	
“ “ “	: Giannicola DE LEONARDIS	X	
Consigliere Segretario	: Sergio CLEMENTE	X	
“ “ “	: Napoleone CERA	X	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana CAPONE assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Domenica GATTULLI.

La Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Contabilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La lettera b) dell'art. 52 del DPR 917/1986 dispone che *“gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al precettore già assoggettate a ritenute fiscali e che detta quota parte è determinata per ciascun periodo d'imposta in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi”*.
- la competente Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale ha determinato, per ogni periodo d'imposta, la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a tassazione IRPEF calcolando la percentuale del rapporto tra ritenute previdenziali operate sulle indennità corrisposte agli eletti in carica e l'ammontare complessivo degli assegni vitalizi e di reversibilità erogati.
- l'art. 3 della legge regionale del 30 novembre 2012, n. 34, recante *“Riduzione dei costi della politica*, ha disposto l'abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- a partire da tale data, pertanto, non sono state più applicate sull'indennità di carica dei consiglieri regionali le trattenute obbligatorie, di cui all'art. 6 della l.r. 8/2003 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
- la competente Sezione Amministrazione e Contabilità, di conseguenza, non potendo dare applicazione all'art. 52, comma 1, lett. B), seconda parte del TUIR, ha provveduto ad assoggettare a tassazione IRPEF gli assegni vitalizi per il loro intero importo;
- su sollecitazione di diversi Consigli Regionali, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, in data 25/01/2016, in nome e per conto dei Consigli

Regionali, ha presentato apposita istanza alla Direzione Centrale Normativa delle Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti sulla applicabilità dell'art. 52 del TUIR;

- l'Agenzia delle Entrate, con Consulenza Giuridica n. 854-2/2016, ha espresso il parere, secondo il quale, per garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della riforma, la quota imponibile dell'assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'istituto per l'intero anno, così da evitare la duplicazione di imposta.
- alla luce di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, la competente Sezione Amministrazione e Contabilità ha provveduto a rideterminare il rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute effettuate nell'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'istituto del vitalizio, ossia il 2012; la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF è risultata essere pari al 84,26%;
- tale determinazione è stata oggetto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 13 settembre 2016;
- il 3 aprile 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, ai Assessore o di Consigliere di una Regione o di una Provincia Autonoma;
- in attuazione della suddetta Intesa, il Consiglio Regionale ha approvato in data 7 giugno 2019 la legge n. 20 con la quale ha ridotto sensibilmente l'ammontare dei vitalizi e reversibilità in essere a decorrere dal 1° dicembre 2019 (art. 7, comma 2);
- in data 16 febbraio 2021 è stata notificata alla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, da parte di alcuni ex consiglieri regionali, istanza tesa alla rideterminazione della percentuale di deduzione dell'imponibile degli assegni vitalizi e di reversibilità a seguito della notevole riduzione dell'ammontare complessivo degli assegni stessi;
- la Presidente del Consiglio regionale, in data 15 settembre 2021 e con successiva integrazione del 6/10/2021, ha inoltrato un interpello interpretativo, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del 2000, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia;
- nella suddetta istanza il Consiglio regionale ha richiesto se *"dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2019, la base imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione vada calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nell'anno d'imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge 20/2019) e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo anno di vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio, ossia il 2012. La percentuale di deduzione dell'imponibile sarebbe, a decorrere dal 2020, pertanto pari al 21,17% in luogo della percentuale del 15,74%, finora applicata, calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel 2012 e le trattenute effettuate sempre nell'anno 2012."*;
- l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 956-3192/2021, acquisito al protocollo n. 20220000135 del 05/01/2022, ha condiviso la soluzione prospettata dal Consiglio Regionale *"secondo cui la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d'imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo anno di vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l'imposta"*.
- Per tali motivi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 08/02/2022 fu stabilito che la percentuale di deduzione dell'imponibile sarebbe stata pari al 21,17%, in luogo del 15,74 % fino a quel momento applicata alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del

13 settembre 2016, e si rideterminava *“nel 78,83% la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF per l’anno 2020 e seguenti e di procedere, in occasione dell’erogazione dei prossimi emolumenti, al conguaglio di quanto dovuto”*;

Considerato che:

- Per una mera svista, nella citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 86/2022 la decorrenza della nuova percentuale di deduzione veniva rideterminata nel 21,17% per l’anno 2020 e seguenti senza tenere conto che, in realtà, il nuovo importo dei vitalizi decorreva dal 1° dicembre 2019 ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 20/2019;
- Gli ex Consiglieri hanno presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle maggiori imposte versate nel mese di dicembre 2019 e nell’anno 2020, atteso che per l’anno 2021 il Consiglio Regionale ha potuto conguagliare nell’anno 2022 quanto dovuto agli aventi diritto;
- L’Agenzia delle Entrate, con mail del 27 luglio 2023, acquisita al protocollo dell’Ente col n. 20230011383 del 01/08/2023, ha comunicato di non poter procedere al rimborso delle somme relative al mese di dicembre 2019 agli ex Consiglieri regionali poiché la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 86/2022 rideterminava nel 78,83% la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF solo per l’anno 2020 e seguenti tralasciando, di fatto, il mese di dicembre 2019;

Per tutto quanto sopra esposto si propone di integrare la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 86 del 08/02/2022 prevedendo che la rideterminazione nel 78,83% della quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF si applichi anche per l’anno 2019 (solo per la mensilità di dicembre) oltre che per gli anni 2020 e seguenti.

La Presidente, sulla base di quanto sopra, invita pertanto l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001, AL D.LGS. 118/2011 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio del Consiglio.

Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia relativo all'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024

Vista la deliberazione n. 71 del 23/12/2021 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024", di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n. 75

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 82 del 18/1/2022, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.

DELIBERA

1. sulla base di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate in riscontro all'interpello, ex articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 956-3192/2021, di integrare il dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 08/02/2022 prevedendo che la rideterminazione nel 78,83% della quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF si applichi anche per l'anno 2019 (solo per la mensilità di dicembre) oltre che per gli anni 2020 e seguenti;
2. di informare la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della suddetta determinazione;
3. di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio gli adempimenti conseguenti;
4. di fare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 34/2012, il presente provvedimento ha effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti;
5. di provvedere a cura del Segretario Generale alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del portale del Consiglio regionale nonché sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenica Gattulli

LA PRESIDENTE
Loredana Capone

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione
Amministrazione e Contabilità
Antonio Lacatena